



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione nr. 4 del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. -
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE IN APPLICAZIONE L.P. 20/2022.

L'anno duemilaventitre addì **diciassette** mese di **Febbraio** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Antonio Menapace e Michele Ceschi.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IN APPLICAZIONE L.P. 20/2022.

Premesso che:

con deliberazione n. 7 del 23.03.2015, il Consiglio comunale, avvalendosi della potestà regolamentare prevista in materia di IM.I.S., ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta, istituita con L.P. 14/2014, quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione delle componenti I.MU.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Successivamente, con deliberazioni n. 4 del 23.03.2016, n. 1 del 31.03.2017 e in ultimo n. 6 dd. 30.03.2022, il Consiglio comunale ha apportato alcune modifiche al Regolamento, necessarie soprattutto per adeguare la disciplina regolamentare alle disposizioni di legge via via intervenute.

Con la L.P. 20/2022 la normativa IM.I.S., di cui alla L.P. 14/2014, è stata nuovamente novellata in più punti con interventi strutturali a regime, rendendo di fatto necessario l'aggiornamento delle norme regolamentari di riferimento. Si riportano di seguito le modifiche alla L.P. 14/2014, che implicano la necessità di intervenire con le modifiche alle norme regolamentari:

La surrichiamata legge all'art. 2, Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), così dispone:

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituita dalla seguente:

"a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 8, comma 2, può prevedere un termine più favorevole per la presentazione della comunicazione. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il soggetto passivo può indicare al comune, nell'ambito di tale comunicazione, elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica, come individuato nella comunicazione medesima. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze;"

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"7 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituite dalla legge provinciale n. 20 del 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta IMIS in corso alla data di entrata in vigore di questo comma. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è ancora in termini

per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata in relazione a quanto versato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, previa presentazione, entro il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di rimborso, della comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale."

Al successivo art. 3, Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), ad un tempo dispone che:

1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"e ter 1) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), ed in ogni caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della lettera e ter), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti - 5 - ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);".

Dato atto come la predetta normativa, interviene sui predetti articoli innovando in materia intervenendo principalmente su definizione di abitazione principale, in modifica di quanto già previsto per quanto concerne fattispecie, comunicazioni, istanze di rimborso e avvisi di accertamento.

Nello specifico:

- ☐ varia ora la condizione per cui il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale nel fabbricato "abitazione principale" (e relative pertinenze) che non ha più a riferimento il nucleo familiare, ma il contribuente singolo, ovvero distintamente uno o entrambi i coniugi;
- ☐ viene precisato, rispetto alla precedente formulazione, che i fabbricati nei quali i coniugi pongono la residenza separata, ciò con decorrenza retroattiva anno 2022, non sono soggetti IM.I.S. se si comprovi, a mezzo specifica comunicazione, la richiesta in forma documentata.
- ☐ Si rende pertanto necessario **modificare il comma 2 lett. d. dell'art. 7 e aggiungere allo stesso il nuovo comma 4.** con la seguente formulazione:

“ d) individuazione del fabbricato che costituisce "abitazione principale" del nucleo familiare, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza anagrafica in fabbricati diversi ed abbiano entrambi in capo il presupposto d'imposta di cui agli artt. 2 e 4 della L.P. 14/2014. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett.a) della L.P. 14/2014, il fabbricato che costituisce "abitazione principale" si individua senza obbligo di comunicazione solo nel caso in cui in esso risiedano tutti i figli del nucleo familiare.”

“ 4. In riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 lett. d) la comunicazione, da presentare nel suddetto termine, rappresenta un pre-requisito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della predetta fattispecie e per l'applicazione della relativa esenzione.”

☐ Convenuto inoltre, per effetto dell'intervenuta approvazione della L. 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e segnatamente per quanto disposto dall'art. 1 comma 48 di eliminare dall'art 5, comma 2. La lettera b), considerato che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o

usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà, venendo meno la possibilità di assimilarla alla abitazione principale

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone dunque di aggiornare il Regolamento IM.I.S. nei termini dianzi indicati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di procedere con le suddette modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice;

Richiamata la Circolare n. 1/2023, prot. n. S110/2023/1.1.2-2023-17/LOG-MT acquisita al protocollo dd. 12.01.2023 sub. n. 109.

Dato atto che le modifiche al regolamento trovano applicazione dall'01.01.2023 in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, fissato il 30.04.2023, giuste disposizioni di cui al D.M. del Min. dell'Interno del 13.12.2022 e, in ultimo, dell'art. 1 comma 775 della L. 1972022, cui si deve fare rinvio per quanto disposto nel protocollo d'intesa 2023.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del settore economico finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 26 novembre 2021 n. 32.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.2.1994, in ultimo modificato con deliberazione n. 7 dd. 09.03.2016.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0, su n. 8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) come indicato in appresso, facendo proprio il nuovo testo coordinato allegato:
 - eliminazione della previsione di assimilazione ad abitazione principale di cui all'art.5, comma 2 lett. b);
 - **modifica il comma 2 lett. d. dell'art. 7 e aggiungere allo stesso il nuovo comma 4.** con la seguente formulazione:
“ d) individuazione del fabbricato che costituisce "abitazione principale" del nucleo familiare, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza anagrafica in fabbricati diversi ed abbiano entrambi in capo il presupposto d'imposta di cui agli artt. 2 e 4 della L.P. 14/2014. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L.P. 14/2014, il fabbricato che costituisce "abitazione principale" si individua senza obbligo di comunicazione solo nel caso in cui in esso risiedano tutti i figli del nucleo familiare.”
- “ 4. In riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 lett. d) la presente comunicazione, da presentare nel suddetto termine, rappresenta un pre-deposito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della predetta fattispecie e per l'applicazione della relativa esenzione.
2. di dare atto che, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, le modifiche del Regolamento di cui al punto 1), trovano applicazione dal 1° gennaio 2023;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all'art. 13, commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0, su n. 8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IN APPLICAZIONE L.P. 20/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 17/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele –

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Croviana, 17/02/2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGONERIA E FINANZIARIO
- Zanini Valentina -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 17/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele –

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 20/02/2023 al giorno 02/03/2023.

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 17/02/2023 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 17/02/2023

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 17/02/2023

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
